

LE NOSTRE STRUTTURE TERRITORIALI

# BOLOGNA: UNA SEZIONE RECENTE GIA' MOLTO VIVACE

Anche la Sezione di Bologna, come quella di Genova presentata nel notiziario di gennaio 2004, è appoggiata presso un Consulente del Lavoro: lo Studio del Rag. Enrico Bernardini, negli accoglienti locali di via Calanco 11 a Bologna (con ingresso pedonale da via Vincenzo Gemito 17/a) al quartiere Mazzini.

## UNA ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVORO

La Sezione di Bologna è sorta recentemente, nell'agosto 2002, in una realtà, quale quella della città emiliana, ove erano già presenti numerose altre organizzazioni che si occupavano a vario titolo di lavoro domestico. Gran parte di queste sono addirittura emanazione di Patronati o Sindacati dei lavoratori, mentre la Sezione bolognese di Assindatcolf nasce e si distingue per essere la sede locale di una vera associazione nazionale dei datori di lavoro domestico.

## I RIFERIMENTI

Il Delegato della Sezione di Bologna è il Rag. Enrico Bernardini che si occupa di amministrazione del personale e di rapporti di lavoro ormai da oltre venti anni. Collabora all'attività della Sezione Laura Palmieri che cura le pratiche amministrative dei lavoratori domestici.

## L'ATTIVITA'

Superata la fase introdotta dalle regolarizzazioni della legge Bossi-Fini, attualmente la Sezione è impegnata a fornire assistenza per il rinnovo dei permessi di soggiorno,

**ASSINDATCOLF  
SEZIONE DI BOLOGNA  
VIA CALANCO 11  
TEL. 051.54.63.33**

garantendo l'informazione e la documentazione necessaria a tale formalità.

Non trascurabile, anche sotto il profilo numerico, è l'assistenza che viene fornita (eventualmente anche con un legale interno alla Sezione) in caso di vertenza sindacale da parte del lavoratore (nella maggior parte dei casi "ex").



Il Delegato della Sezione di Bologna, rag. Bernardini, a colloquio con un'associata

Tra le recenti migliorie introdotte dalla Sezione, si può annoverare l'invio, agli Associati che lo richiedono, delle buste paga utilizzando la posta elettronica (a mezzo file Pdf). Si può, in conclusione, prevedere per la Se-

zione di Bologna la conferma e la valorizzazione della propria identità sul territorio, con un servizio qualitativamente interessante ad un numero sempre maggiore di Associati.

## GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

# LA VILLEGGIATURA NON SOSPENDE IL RAPPORTO DI LAVORO

Una recente sentenza della Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il datore di lavoro a corrispondere una somma di denaro a titolo di differenze retributive (tredicesima, ferie e TFR) derivanti da un rapporto di lavoro di collaborazione domestica.

Il caso di specie riguardava le prestazioni fornite dalla lavoratrice a beneficio, prima del padre del datore di lavoro e, successivamente, del datore stesso e più specificamente la circostanza che nel periodo estivo, **quando la famiglia si trasferiva in località di villeggiatura, la lavoratrice veniva lasciata libera, senza stipendio e senza copertura assicurativa.**

I giudici hanno ritenuto che il primo pe-

riodo lavorativo non sia stato adeguatamente provato, in quanto dalle testimonianze raccolte non risultava chiara né la data di inizio del rapporto né il carattere continuativo di esso e neppure il contenuto della eventuale prestazione.

Per quel che riguarda, invece, il secondo periodo, è stato affermato che, **anche durante il periodo estivo, in cui il datore di lavoro è in vacanza, la collaboratrice domestica (che resta a disposizione) deve comunque essere retribuita.**

**Interpellateci sul sito internet  
[www.assindatcolf.it](http://www.assindatcolf.it)**